

	SCHEMA CONTRATTO TRA AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA	
	PERSONA AMBITO 9 BASSA BRESCIANA CENTRALE E	
	C.R.I.A.F. Centro Riabilitazione Infanzia, Adolescenza, Famiglia di Paola	
	Cattenati e C.	
	PROGETTO ADOLESCENTI – SPORTELLLO PSICOPEDAGOGICO DI ASCOLTO	
	NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI” ANNI SCOLASTICI 2024/2025 - 2025/2026 -	
	2026/2027 DA ESEGUIRE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI CON SEDE	
	PRESSO I COMUNI DELL’AMBITO 9 – BASSA BRESCIANA CENTRALE	
	CIG B204C846C0	
	*** *** ***	
	Il giorno 10 del mese di settembre dell'anno 2024 in Ghedi, via Piazza Donatori di	
	sangue 7, viene stipulato il presente contratto d'appalto, da valere ad ogni effetto di	
	legge	
	tra	
	l'Azienda Territoriale per i servizi alla persona, codice fiscale e P.IVA 02987870983,	
	con sede legale in Ghedi (Bs), Piazza Donatori di Sangue 7, rappresentata dalla	
	Dott.ssa Pedercini Claudia, nata a Chiari (BS) il 30 novembre 1977, C.F.	
	PDRCLD77S70C618A, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto	
	e nell'interesse dell'Azienda Territoriale per i servizi alla persona, che rappresenta	
	1	

	nella sua qualità di Direttore Generale, ove domicilia per ragioni d'ufficio, che nel	
	prosiegua dell'atto verrà chiamato per brevità "Stazione Appaltante" e/o	
	"Committente".	
	E	
	C.R.I.A.F., codice fiscale e P.IVA 02048400986, con sede legale in Pontevico (Bs),	
	Via Brescia 64, rappresentata dalla Dott.ssa Cattenati Paola, nata a Mortara (Pv) l'8	
	novembre 1965, C.F. CTTPLA65S48F754S, la quale dichiara di agire	
	esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del C.R.I.A.F., che rappresenta	
	nella sua qualità di Legale rappresentante, ove domicilia per ragioni d'ufficio, che	
	nel prosiegua dell'atto verrà chiamato per brevità "Fornitore"	
	PREMESSE	
	a) con determina a contrarre n. 77 del 25/06/2024, la Stazione Appaltante ha	
	indetto una procedura di gara per il servizio PROGETTO ADOLESCENTI –	
	SPORTELLLO PSICOPEDAGOGICO DI ASCOLTO NEGLI ISTITUTI	
	COMPENSIVI" ANNI SCOLASTICI 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 DA	
	ESEGUIRE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI CON SEDE PRESSO I	
	COMUNI DELL'AMBITO 9 – BASSA BRESCIANA CENTRALE;	
	b) con determinazione n. 1584 del 24.07.2024, la CUC Area Vasta ha approvato	
	la proposta di aggiudicazione, aggiudicando conseguentemente il servizio in	
	favore dell'operatore economico C.R.I.A.F con sede legale e domicilio fiscale	
	in Via Brescia 64, Pontevico (Bs);	
	c) la predetta Aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett b)	
	del Codice;	
	d) l'Appaltatore è stato sottoposto, alle verifiche sul possesso dei requisiti	
	2	

		prescritti dalla documentazione di gara;	
	e)	con determinazione n. 96 del 02.08.2024, la Stazione Appaltante ha	
		aggiudicato definitivamente il servizio in favore dell'operatore economico	
		C.R.I.A.F con sede legale e domicilio fiscale in Via Brescia 64, Pontevico (Bs),	
		a seguito degli esiti positivi dei controlli effettuati dalla CUC Area Vasta in	
		materia di requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023	
		e di carattere speciale di cui all'art. 100 comma 1 del D.Lgs 36/2023;	
	f)	che ai sensi dell'art. 18 – comma 3 – lettera d) del Codice non si applica il	
		termine di stand still;	
	g)	che l'Operatore Economico ha presentato la documentazione richiesta ai fini	
		della stipula del presente contratto;	
	h)	l'appaltatore espressamente prende atto ed accetta che:	
		▪ tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non	
		diversamente stabilito;	
		▪ tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono	
		computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182;	
		▪ tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente	
		specificato, si intendono I.V.A. esclusa.	
		Art. 1. Norme regolatrici e definizioni	
	1.	Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi	
		richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante	
		e sostanziale del presente contratto.	
	2.	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel	
		medesimo e nei suoi allegati:	
		3	

	dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;	
	dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;	
	dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e dai relativi allegati;	
	dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;	
	dal Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;	
	dall'ulteriore disciplina settoriale richiamata nel Capitolato Speciale.	
	3. Il contratto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale e dai documenti di gara, integranti la succitata determinazione a contrarre, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	4. Il Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.	
	5. Si rinvia alle definizioni contenute nel Capitolato Speciale.	
	6. Costituisce parte integrante del Contratto, anche se non materialmente il Capitolato Speciale.	
	Art. 2. Oggetto dell'Appalto	
	1. L'appalto ha ad oggetto il servizio di supporto psicologico al fine di:	
	4	

	▪ Fornire sostegno e aiuto agli alunni in situazioni di difficoltà o a rischio di emarginazione/isolamento con ripercussioni negative sulla vita scolastica;	
	▪ Fornire ai genitori, quindi anche agli insegnanti, strumenti di lettura del disagio su singoli casi riferiti anche alle dinamiche familiari.	
	2. Il tutto come meglio definito nel capitolato prestazionale.	
	Art. 3. Durata del Contratto	
	1. Il presente contratto ha durata dal mese di settembre 2024 per una durata complessiva stimata di 34 mesi.	
	2. Il Committente redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, anche in contraddittorio con l'Appaltatore.	
	3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.	
	Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e adempimenti a carico dell'Operatore Economico	
	1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Prestazionale; detto rinvio è necessario in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali. L'affidatario si impegna altresì a integrare le prestazioni contrattuali con quelle proposte nell'ambito dell'offerta tecnica, salvo volontà contraria del committente resa nota all'affidatario per iscritto.	
	2. L'Operatore Economico si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni oggetto del	
	5	

	presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le	
	prescrizioni tecniche in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel	
	corso di durata del presente contratto.	
	3. Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il	
	corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e	
	agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.	
	4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti	
	dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo	
	carico dell'operatore economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il	
	corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'operatore economico non potrà, pertanto,	
	avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.	
	5. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi	
	esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei	
	requisiti specificatamente indicati nel Capitolato e nell'offerta tecnica.	
	6. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative	
	in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.)	
	7. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che	
	svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche	
	con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei	
	alla disponibilità giuridica dell'Amministrazione.	
	8. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da	
	qualsiasi responsabilità.	
	9. L'Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative	
	all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente,	
	nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che	
	6	

		abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
	10.	L'Operatore Economico è tenuto a comunicare alla Committente ogni	
		modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli	
		organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni altra circostanza rilevante in	
		punto di possesso dei requisiti di ordine generale per l'esecuzione di contratti	
		pubblici. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni	
		dall'intervenuta modifica.	
		Art. 5. Valore dell'Appalto – corrispettivi - quantitativi	
	1.	L'importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al fabbisogno	
		stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali è determinato in	
		€195.833,39 oltre IVA di legge.	
	2.	Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.	
	3.	Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola	
		d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.	
	4.	Il costo unitario viene accettato dall'Operatore Economico in base ai propri	
		calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto	
		invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatta eccezione	
		per la sola clausola di revisione dei prezzi.	
	5.	L'Affidatario prende atto e accetta che, per quanto attiene all'esecuzione del	
		servizio i quantitativi presunti sono indicati nel capitolato prestazionale.	
	6.	L'Affidatario prende tuttavia atto e accetta che l'effettivo svolgimento delle	
		prestazioni è subordinato a fattori variabili connessi alle effettive necessità degli	
		utenti ed alle loro condizioni di salute, e quindi dall'effettiva attivazione dei servizi.	
		Pertanto, i quantitativi previsti si devono intendere puramente presuntivi, e non	
		7	

	possono in alcun modo impegnare il Committente, che avrà la facoltà di ordinare,	
	secondo le necessità effettive, l'effettuazione di quantitativi minori servizi	
	rispetto a quelli indicati come presunti nei documenti di gara e utilizzati al solo	
	fine di stimare l'importo contrattuale ex art. 19 del Codice, senza che	
	l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di	
	sorta. Tale disposizione è idonea a rispettare sia l'equilibrio del sinallagma	
	negoziale, sia della determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.,	
	essendo a tal fine sufficiente l'indicazione della "quantità totale"	
	presuntivamente rispondente al fabbisogno, consistente nell'importo massimo	
	(solo potenziale) spendibile a essa quantità riferito.	
	7. Il prezzo offerto potrà essere riconosciuto ogni qual volta l'aggiornamento ISTAT,	
	indicatore FOI, raggiunga la misura del 5%. L'aggiornamento sarà riconosciuto	
	nella misura dell'80% della variazione. La data di partenza per il calcolo coincide	
	con la mensilità nella quale il servizio è attivato in sede di prima applicazione.	
	Per ogni eventuale aggiornamento successivo, la data di partenza per il calcolo	
	coincide con la mensilità nella quale è stato riconosciuto il primo aggiornamento.	
	Gli aggiornamenti si applicano solo per il futuro e non operano in via retroattiva.	
	8. Allorquando in costanza di rapporto intervenga un rinnovo del CCNL di	
	riferimento, ove più conveniente e comunque in misura non cumulativa rispetto	
	a quanto previsto dal comma 8, potrà essere applicato l'indicatore sintetico delle	
	retribuzioni contrattuali orarie pubblicate dall'ISTAT o, in difetto, si potrà	
	conteggiare la percentuale di incremento sui minimi salariali rispetto al	
	previgente CCNL. Resta ferma la misura minima del 5% ed il riconoscimento	
	dell'80% della variazione previsti dal precedente comma 8. Allorquando sia già	
	stata riconosciuta la variazione di cui al comma 8, l'aggiornamento di cui al	
	8	

	presente comma potrà essere riconosciuta solo sulla parte eccedente la misura	
	già riconosciuta.	
	Art. 6. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	
	1. Per le modifiche al contratto in fase esecutiva si applica l'art. 120 del Codice.	
	2. Resta fermo quanto già previsto nel precedente articolo rubricato "durata del	
	contratto" in ordine alle opzioni di proroga, nonché quanto previsto dal	
	precedente articolo in ordine alla revisione prezzi.	
	Art. 7. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi	
	1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Committente della	
	pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del	
	pagamento.	
	2. La fattura da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a	
	213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro	
	dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.	
	3. Nell'emissione della fattura la Ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la	
	disciplina di cui all'art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split	
	Payment".	
	4. Ogni pagamento è altresì subordinato:	
	a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11,	
	del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo	
	31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere	
	corredato dagli estremi del DURC;	
	b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal Capitolato in	
	9	

		materia di tracciabilità dei pagamenti;	
	c)	ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte del committente, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.	
	5.	Non trova applicazione l'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi.	
	6.	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.	
	7.	Fatto salvo quanto sopra esposto, il committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte del DEC delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.	
	8.	Sono fatte salve le disposizioni derogatorie previsti dalla disciplina di dettaglio connesse al contrasto dell'emergenza epidemiologica in corso.	
		Art. 8. Tracciabilità dei pagamenti	
		10	

	1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il committente sospende i pagamenti.	
	2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:	
	a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;	
	b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;	
	c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.	
	3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi	
	11	

		dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.	
		Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono	
		essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di	
		impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.	
		4. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve	
		riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo alla gara cui si	
		riferisce il presente contratto.	
		5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge	
		n. 136 del 2010:	
		a) la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di	
		risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata	
		legge n. 136 del 2010;	
		b) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste	
		nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa	
		di risoluzione del contratto.	
		6. I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia	
		dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	
		finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,	
		informandone contestualmente il committente e la prefettura-ufficio territoriale	
		del Governo territorialmente competente.	
		7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate	
		nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi	
		titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in	
		assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di	
		declaratoria.	
		12	

Art. 9. RUP e referente dell'Appaltatore

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente contratto assolve tutti i compiti previsti dall'art. 15 del Codice e alle funzioni del DEC.
2. La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del Contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto.
3. Il Contraente ha indicato, nel progetto tecnico dell'offerta presentata, nella persona della Dott.ssa Cattenati Paola il proprio referente del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente Contratto.
4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al RUP.

Art. 10. Verifiche di conformità e controlli

1. L'attività di verifica e controllo dell'Appaltatore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:
 - a) la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);
 - b) l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;

	c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;	
	d) il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;	
	e) il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;	
	f) il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'Appaltatore.	
	2. Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto, di norma con cadenza trimestrale, fatta salva la maggiore o minore frequenza discrezionalmente decisa dal RUP.	
	3. Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e finale) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.	
	4. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte del committente.	
	5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dal committente nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto.	
	6. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 17, nonché dell'art. 1456 c.c.	
	14	

	7. Il committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che	
	non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni	
	contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a	
	campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la	
	verifica dell'esecuzione contrattuale.	
	8. La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della	
	prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione	
	dell'esecuzione.	
	9. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il committente rilascerà	
	il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Appaltatore ha	
	regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto	
	all'art. 116 del Codice. È facoltà del committente di sostituire il certificato di	
	conformità con quello di regolare esecuzione.	
	Art. 11. Penali	
	1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Affidatario, la	
	Stazione Appaltante applicherà, qualora si verifichino inadempienze, ritardi,	
	difficoltà e/o mancanza nello svolgimento del servizio rispetto a quanto previsto	
	nel presente capitolato, nel progetto presentato in sede di gara, nelle disposizioni	
	impartite dall'Ufficio di Piano, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del	
	maggior danno, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto	
	contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del Codice dei	
	Contratti pubblici, alle condizioni e con le modalità di seguito descritte.	
	2. Della proposta di applicazione delle penali viene data comunicazione	
	all'Affidatario il quale, entro 7 giorni dalla comunicazione, può avanzare le proprie	
	15	

	controdeduzioni, sulle quali decide il RUP, disponendo o meno per l'applicazione	
	della penale in via definitiva. La penale può non essere applicata qualora	
	l'Affidatario dimostri che il ritardo dell'adempimento discende da cause di forza	
	maggiore o da circostanze, oggettivamente riscontrabili, indipendenti da fatti,	
	volontà o facoltà a lui attribuibili. La penale applicata è trattenuta in occasione	
	del primo pagamento successivo alla sua applicazione.	
	3. La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo	
	1456 del Codice civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così	
	come previsto dell'articolo 126 del Codice dei Contratti pubblici, raggiunga il 20%	
	(venti per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa comunicazione	
	scritta.	
	4. Il committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, attuerà	
	ritenute sul compenso spettante esposto in fattura, senza bisogno di diffida o	
	procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto	
	eventualmente dovuto all'Operatore Economico a qualsiasi titolo.	
	5. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Operatore Economico	
	raggiunga la somma complessiva pari al 20% del valore dell'appalto, il	
	committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente	
	contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i	
	danni.	
	Art. 12. Personale – Norme generali – incompatibilità	
	1. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte	
	le prescrizioni di cui al Capitolato prestazionale, con riferimento particolare al	
	capo relativo al personale adibito al servizio.	
	16	

	2. L'appaltatore è obbligato a fornire al committente entro dieci giorni dalla data di	
	avvio del servizio il nominativo del Referente del Servizio preposto alla	
	sovrintendenza dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui al precedente	
	articolo 10, comunicandone le relative variazioni. Il referente sarà l'interlocutore	
	del committente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto d'appalto e	
	sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in	
	particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza	
	del personale dal committente.	
	3. L'Appaltatore dovrà impiegare un numero di addetti non inferiori agli standard	
	previsti dal Capitolato prestazionale e/o da quelli previsti in sede di offerta	
	tecnica, e comunque idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità	
	del servizio.	
	4. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato	
	nell'esecuzione dell'appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal	
	Capitolato Prestazionale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti	
	impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie	
	eventualmente indicate nel Capitolato.	
	5. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai	
	precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha	
	la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.	
	6. L'Operatore Economico ed il personale che verrà impiegato dall'Appaltatore per	
	l'effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto sono obbligati, pena	
	la risoluzione del contratto medesimo, all'osservanza delle disposizioni previste	
	dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del	
	16 aprile 2013;	
	17	

	7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e	
	ss.mm.ii., l'Appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla	
	sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto,	
	dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del	
	rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di	
	non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del committente che hanno	
	esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o	
	negoziali per conto del committente medesimo.	
	Art. 13. Disciplina del subappalto	
	Il subappalto non è ammesso.	
	Art. 14. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
	1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del	
	contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore	
	stesso quanto del committente e di terzi, nell'esercizio della propria attività in	
	dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative	
	all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite	
	da parte di terzi.	
	2. La Ditta appaltatrice dovrà stipulare e mantenere operanti, per tutta la durata	
	del contratto, una polizza RCT/RCO con massimali ritenuti adeguati, comunque	
	non inferiori ad Euro 3.000.000,00.	
	3. La polizza assicurativa prestata dalla Ditta appaltatrice copre anche i danni	
	causati dalle imprese subfornitrici. Qualora la Ditta appaltatrice sia	
	un'associazione temporanea tra imprese, la polizza assicurativa prestata dalla	
	18	

		mandataria capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.	
	4.	Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso.	
	5.	Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
		Art. 15. Garanzia definitiva	
		L'Appaltatore ha costituito idonea garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, mediante polizza numero 3062 in data 28.08.2024 rilasciata dalla società/dall'istituto Banca di Credito Cooperativo di Brescia per un importo di euro 9.791,67, in relazione alla quale si applica quanto previsto dall'art. 117 del Codice.	
		Art. 16. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	
	1.	È fatto divieto all'appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.	
	2.	L'appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, c. 12, e dall'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.	
		19	

	3. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore ai suddetti obblighi, il	
	Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di	
	dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.	
	4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	Art. 17. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore	
	1. Il presente contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste	
	dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e sarà, in ogni caso, sottoposta a	
	risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.	
	2. Il contratto potrà, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle	
	obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.	
	122, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, e secondo le modalità individuate dall'art. 10	
	dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.	
	3. Salvo quanto previsto per le ipotesi di cui al precedente comma, in caso di	
	inadempimento dell'appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la	
	stipula del presente contratto, il Committente ha la facoltà di comunicare alla	
	controparte, a mezzo P.E.C., una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 1454 del Codice Civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il	
	termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con	
	la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, il Committente ha	
	la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave	
	inadempimento e, conseguentemente, l'appaltatore è tenuto al risarcimento del	
	danno.	
	4. Rilevano altresì le seguenti condizioni di risoluzione espressa:	
	a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di taluno dei	
	20	

	requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse,	
	nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa	
	Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;	
	b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino	
	positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi	
	l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;	
	c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs.	
	n. 231/01, che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche	
	Amministrazioni;	
	d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal	
	Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto	
	previsto dall'art. 71, comma 3, del d.P.R. 445/2000;	
	e) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla	
	misura del 20% (venti per cento) del valore del contratto;	
	f) in caso di mancata copertura assicurativa;	
	g) in caso di interruzione del servizio non giustificata o non previamente concertata;	
	h) in caso di personale con inquadramenti inferiori rispetto a quelli previsti dal	
	CCNL applicato, ovvero in caso di personale non qualificato;	
	i) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nella	
	documentazione di gara.	
	5. In tali eventualità il Committente, senza bisogno di assegnare previamente	
	alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, il contratto per grave	
	inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art.	
	1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con	
	P.E.C., fermo il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa.	
	21	

	6. Restano ferme le ipotesi di risoluzione contrattuali previste dall'art. 122 del	
	D.Lgs. n. 36/2023.	
	Art. 18. Recesso	
	Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli	
	artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure	
	di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, il committente può recedere dal	
	contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il	
	pagamento servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in	
	magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato secondo	
	quanto previsto dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 medesimo.	
	Art. 19. Obblighi di riservatezza	
	1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto	
	al risarcimento dei danni subiti dal committente, di mantenere riservati, anche	
	successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le	
	informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto,	
	nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal committente o relativi	
	ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di	
	esecuzione del contratto stesso.	
	2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri	
	dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori	
	e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di	
	riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non	
	eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o	
	22	

	elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in	
	ragione dell'incarico affidatole con il contratto.	
	3. L'Appaltatore impronta il trattamento dei dati dei fruitori del servizio nel rispetto	
	di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei	
	dati personali (di seguito "Regolamento"), e dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.,	
	da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo	
	all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello	
	di sicurezza adeguato, con particolare riferimento ai dati sensibili.	
	Art. 20. Trattamento dei dati personali	
	1. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai	
	principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati	
	personali (di seguito "Regolamento"), dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da	
	norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo al	
	l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di	
	sicurezza adeguato.	
	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti	
	e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia	
	responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da	
	un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.	
	3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati	
	personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del	
	trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del	
	Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali	
	avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di	
	23	

	proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso,	
	o di adire le opportune sedi giudiziarie.	
	4. Il committente tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione per	
	l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, come meglio precisato	
	nell'informativa resa nella lettera d'invito.	
	5. Nei rapporti esterni l'appaltatore si impegna ad osservare le seguenti	
	disposizioni, nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà per	
	conto del committente quale Titolare/Responsabile primario nello svolgimento	
	delle attività oggetto del presente Contratto, garantendo così il rispetto della	
	normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati anche nei confronti	
	dell'utenza servita.	
	6. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento Europeo, con la	
	sottoscrizione del contratto è nominato Responsabile esterno dei trattamenti di	
	dati, e per il fine dichiara di poter offrire garanzie in termini di conoscenza	
	specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure	
	tecniche, logiche e organizzative adeguate ad assicurare che i trattamenti dei	
	dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo.	
	7. L'appaltatore ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati	
	Personalizzati in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che	
	saranno emanate nel corso di durata del Contratto al fine di assicurare, ciascuno	
	nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di	
	sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al	
	minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica,	
	divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche	
	accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle	
	24	

	finalità della raccolta.	
	8. L'appaltatore si impegna a:	
	▪ non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o	
	indirettamente, la violazione da parte del committente o comunque del Titolare	
	del trattamento delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;	
	▪ trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni fornite, nella	
	misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del Contratto, e alle Norme	
	in materia di Trattamento dei Dati Personali;	
	▪ adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire	
	la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo	
	indicativo e non esaustivo:	
	- incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach);	
	- ogni violazione delle Misure di sicurezza;	
	- tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.	
	9. L'appaltatore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile	
	della protezione dei dati di cui all'art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti	
	di riferimento tempestivamente al committente	
	10. L'appaltatore si impegna altresì a:	
	▪ trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto;	
	▪ garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito,	
	corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all'artt. 5	
	e ss. del GDPR;	
	▪ garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività	
	del Contratto;	
	▪ garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del	
	25	

	presente Contratto: i) si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un	
	adeguato obbligo legale di riservatezza; ii) abbiano ricevuto, e ricevano, da	
	parte dell'appaltatore la formazione necessaria in materia di protezione dei dati	
	personali; iii) accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni	
	contenute nel presente contratto e dalla normativa vigente;	
	▪ collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle	
	istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-	
	23 del GDPR, ovverosia alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di	
	rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione	
	del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un	
	processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;	
	▪ adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per	
	conto del committente, completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del	
	GDPR;	
	▪ assistere e collaborare pienamente con il committente nel garantire il rispetto	
	degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR;	
	▪ richiedere autorizzazione al committente allorquando intenda avvalersi di Terzi	
	Autorizzati per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento.	
	11. Con specifico riferimento ai dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR, e comunque	
	anche gli altri dati stante la scarsa rilevanza quantitativa dei dati da trattare,	
	l'appaltatore s'impegna a:	
	▪ garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR;	
	▪ operare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;	
	▪ assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la	
	resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;	
	26	

	ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;	
	operare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;	
	adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 -43 GDPR);	
	garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito.	
	12. L'appaltatore non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto autorizzazione scritta dal committente.	
	13. Il Fornitore si impegna a non conservare - nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino - i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi e/o l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile.	
	14. Alla scadenza del Contratto o al termine della fornitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati l'appaltatore dovrà cancellare tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.	
	15. L'appaltatore manleverà e terrà indenne il committente da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati)	
	27	

comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti
e/o Terzi autorizzati.

16. Resta inteso che il committente potrà imporre misure ulteriori, idoneamente
formalizzate tra le parti, al fine del rigoroso rispetto della disciplina sulla privacy.

Art. 21. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. È a carico dell'appaltatore l'imposta di bollo, calcolata sulla base di quanto
previsto dall'art. 18, c. 10 del Codice.

2. Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si
intendono I.V.A. esclusa.

Art. 22. Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla
interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in
via esclusiva il Foro di Brescia.

Per l'Azienda Territoriale per i servizi alla persona

Dott.ssa Claudia Pedercini

(firmato digitalmente)

Per C.R.I.A.F.

Dott.ssa Paola Cattenati

(firmato digitalmente)